

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2022

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.

Art. 2 – Soggetti tenuti al versamento del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 22 febbraio 2022, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

Art. 3 – Misura del contributo

1. Per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 22 febbraio 2022, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

CAPO II – ADEMPIMENTI

Art. 4 – Termini e modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle “Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2022”.

2. Per l'anno 2022 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2022, a partire dal 1° luglio 2022.

CAPO III – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Art. 5 – Controlli

1. L'Autorità svolge l'attività di controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 6 – Interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2022.

Art. 7 – Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 8 – Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.